



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **DICIANNOVE** di **DICEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	Pitton Arnaldo Stefano	1	
2	Zamuner Luigi	2	
3	Donadello Giovanna	3	
4	Dal Zin Albarosa	4	
5	Moretto Tamara	5	
6	Polesel Paola	6	

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
7	Colledan Chiara	7	
8	Cigagna Filippo	8	
9	Rusalen Marzia	9	
10	Basso Tatiana	10	
11	Boffo Rossella	11	
		11	

Assiste alla seduta il Sig. BORTOLAN Simone, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON Arnaldo Stefano, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 10 GEN. 2020

Addì, 10 GEN. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
BORTOLAN Simone

Delibera C.C. n. 35 del 19.12.2019

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale unica "IMU" in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che la legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito tra l'altro l'istituzione della "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TARI e TASI;

VISTO il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI per quanto espressamente rinviato dal D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in Legge 214/2011

CONSIDERATO che rimane confermato quanto disposto con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) in riferimento ad importanti variazioni alla IUC anche per quanto concerne l'IMU. In particolare:

- per l'IMU su immobili concessi in comodato gratuito: riduzione del 50% dell'imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
- per l'IMU Terreni agricoli – le novità riguardano l'esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti a Titolo principale e Imprenditori Agricoli Professionisti con iscrizione previdenza agricola, viene inoltre eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
- per l'esenzione IMU degli immobili di cooperative edilizie, la stessa è estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

PRESO ATTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione consigliare n° 12 del 28/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, con particolare riguardo alla parte che regolamenta l'IMU;

ATTESO che le aliquote dell'imposta come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011, sono previste nella seguente misura:

- Aliquota base pari allo 0,76% con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'art.13 comma 6 del D.L. 201/2011
- Aliquota ridotta dello 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art.13 comma 7 del D.L. 201/2011

RILEVATO CHE:

- anche per l'anno 2020 il comma 380 lettera f) dell'art.1 della legge 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del D.L.201/2011, derivante

- dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento.
- ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art.1 della L.147/2013 oltre a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 n.208, la componente IMU della IUC anche per l'anno 2020 non si applica:
 - all'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze di categoria catastale C/2 C/6 C/7 limitatamente ad una per categoria
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; la stessa è estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate e alla forze di polizia;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. 201/2011
 - all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né concessa in comodato d'uso;
 - ai terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola, viene inoltre eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
 - ai sensi dell'art.9 bis del D.L.47/2014 dall'anno 2015 viene invece assoggettata al regime IMU previsto per l'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati nel paese estero non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purchè non locata o data in comodato d'uso
 - L'art.2 comma 1 del D.L. n.102/2013 convertito in L.124/2013, prevede inoltre l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO altresì che

- con deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 24/07/2019 veniva approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione nel quale era previsto " *un aggiustamento delle due maggiori imposte comunali (IMU e TASI). L'esenzione della TASI da tutti gli immobili comunali, sarà accompagnata da un aggiustamento dell'IMU, tale da mantenere l'invarianza delle entrate comunali*"
- che allo stato attuale, il disegno di legge della Legge di Bilancio 2020 in fase di approvazione prevede una fusione di IMU e TASI nella cosiddetta "Nuova IMU" applicabile presumibilmente dal 2020;
 - l'art. 13 commi 6, 7, 8 e 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabiliti dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art.52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446;
 - il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze categorie catastali C/2, C/6 e C/7 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2019, nonché dell'azzeramento dell'Imposta TASI e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020, per un'entrata complessiva di euro 480.000,00 al netto della somma dovuta allo Stato per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, le aliquote e le detrazioni dell'IMU vengono determinate come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie A1-A/8-A/9 e relative pertinenze C/2-C/6-C/7	4,5‰	200,00 Euro
Restanti fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli	9,1‰	

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità) che così recita: "il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e al altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili"

VISTO l'art. 27 comma 8 della L. n° 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell'art.53 della L. 388/2000 prevedendo che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del decreto legislativo 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il dibattito in forma integrale è pubblicato in formato digitale sul sito web del Comune alla pagina "Registrazioni audio sedute del Consiglio Comunale", e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18/08/2000 N.267.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Rusalen M., Basso T. e Boffo R.) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di variare le aliquote IMU per le motivazioni espone in premessa e qui integralmente richiamate le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie A1-A/8-A/9 e relative pertinenze C/2-C/6-C/7	4,5‰	200,00 Euro
Restanti fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli	9,1‰	

- 2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;

- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda oltre che alla normativa in materia, anche al regolamento IUC, componente IMU approvato con delibera consiliare n° 12 del 28/07/2014;
- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) – ANNO 2020

Il Responsabile dell'area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità
tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.
Addì, 11/12/2019



Responsabile dell'area
Cancellier Sergio

Il Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità
contabile sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.
Addì, 11/12/2019



Responsabile dell'area
Cancellier Sergio